



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 19 MAGGIO 2022

DECRETO PNRR 2 IN GAZZETTA UFFICIALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il Decreto Legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore il 1° maggio. Il cosiddetto "[Decreto PNRR 2](#)" rappresenta il secondo intervento attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle messe in campo dal Governo con il DL n. 152/2021 del novembre dello scorso anno.

In particolare, prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia:

- di pubblica amministrazione e università e ricerca;
- finanziaria e fiscale;
- di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;
- di transizione digitale;
- di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;
- di turismo;
- di giustizia;
- di istruzione.

Tra le novità introdotte in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute è previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l'efficientamento energetico che godono dell'“ecobonus” e del “sismabonus”, rendendo obbligatoria la procedura dell'inoltro della pratica all'Enea, come già previsto per l'Ecobonus al 65%.

Dunque, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, al fine dell'elaborazione delle stesse e della condivisione dei risultati degli interventi con il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

OBBLIGO POS: DAL 30 GIUGNO SANZIONI PER CHI NON ACCETTA I PAGAMENTI ELETTRONICI

Tra le novità introdotte dal "[Decreto PNRR 2](#)" in ambito fiscale e tributario l'**Art. 18, comma 1**, anticipa al **30 giugno 2022**, al posto del termine del 1° gennaio stabilito dal primo "Decreto PNRR", **l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici**, ossia coloro che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di "*oggettiva impossibilità tecnica*", come disposto dall'art. 15, comma 4 del DL 179/2012.

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di **30 euro**, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento tramite Pos.

31 MAGGIO 2022: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2022

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2022.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Con nota informativa del 29 dicembre 2021 l'Istat ha comunicato la pubblicazione della **nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022**, in vigore dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022. Le modifiche, in particolare, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività ed interessano 11 sezioni della

classificazione, su un totale di 21, e sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

L'Agenzia Entrate ha chiarito che i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Gli operatori interessati all'aggiornamento dovranno utilizzare, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'amministrazione finanziaria, **i nuovi codici attività**.

Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 nel nuovo aggiornamento 2022 l'Agenzia Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici e, con la [Risoluzione n. 20/E del 4 maggio](#), ha specificato **come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e come comunicare la variazione**.

L'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr n.633 /1972. Il nuovo codice sarà comunicato al Fisco **in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva**.

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati l'Agenzia ricorda che:

- se è **iscritto nel Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se **non è iscritto al Registro delle Imprese**, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell' Agenzia delle entrate (A A7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

LE SCADENZE DEL 730 PRECOMPILATO

Ricordiamo che quest'anno la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal **23 maggio 2022** (invece che dal 30 aprile).

Non è cambiata, invece, la data di scadenza di presentazione del 730 precompilato, prevista per il **30 settembre 2022**.

Le altre scadenze principali sono:

- dal **31 maggio 2022** sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall'Agenzia
- dal **6 giugno 2022** si potrà inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. Si ricorda che l'annullamento del 730 deve avvenire entro la data del **20 giugno 2022** e può essere fatto una sola volta
- il **30 novembre 2022** sarà l'ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.

CFP PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO: APERTA LA FINESTRA TEMPORALE PER L'INVIO DELLE DOMANDE

Dal 3 maggio, è possibile presentare le domande di accesso al **Fondo per il rilancio delle attività economiche**, istituito dall'art. 2 del DL n.4/2022 (Decreto Sostegni-*ter*) per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e per introdurre specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.

Le istanze potranno essere presentate **dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022**, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it>.

All'agevolazione, riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, possono accedere le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007**, che presentano un ammontare di ricavi nel 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

MISE: AL VIA IL FONDO IMPRESA FEMMINILE

Prende il via il **Fondo impresa femminile** che incentiva le donne ad **avviare e rafforzare nuove attività** per realizzare progetti innovativi nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che integrano i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Il Ministero per lo Sviluppo economico ricorda che, a partire da maggio, potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

- per l'**avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile **dalle ore 10 del 5 maggio 2022** mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
- per lo **sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile **dalle ore 10 del 24 maggio 2022** mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI

L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha abrogato una parte dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfettario).

Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

L'art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l'**obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in**

regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

- rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 €.

Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a **trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti**. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfettari) o "Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47€.**

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

AIUTI DI STATO EROGATI ALLE IMPRESE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: LE REGOLE E L'AUTODICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

L'Agenzia Entrate, in data 27 aprile 2022, ha pubblicato un [comunicato stampa](#) in merito agli aiuti di stato legati al Covid-19 ricevuti dalle imprese e le regole per l'autodichiarazione da predisporre entro il 30 giugno 2022.

L'Agenzia ha reso noto di aver pubblicato il **modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare.**

Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

E' stato quindi approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del DL n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, "Decreto Sostegni" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva "generale" non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del "Decreto Sostegni". In quest'ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Entro cinque giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".